volerelaluna LA POLITICA PUNTOACAPO

Piazze e decreti

Autore: Alessandra Algostino

È entrato in vigore l'ennesimo decreto sicurezza, il secondo del 2026, il **decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, dal titolo *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile***: nuove norme penali (tra reati e aggravanti la stima ormai è di 123), sanzioni amministrative e multe, con una particolare attenzione ai minorenni. **Il copione è sempre lo stesso: c'è una questione sociale, si adotta un nuovo decreto sicurezza**; magari sfruttando qualche disegno di legge che giace in Parlamento, tanto il compito delle Camere – si sa – è poi convertire rapidamente, tra monocameralismo di fatto e questioni di fiducia, i decreti legge. Necessità e urgenza ormai sono clausole di stile, del tutto tautologiche; nel decreto in esame si riducono a questa affermazione: «considerata la necessità e urgenza di introdurre disposizioni per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché in materia di pubbliche manifestazioni e per il contrasto alla criminalità minorile».

Le norme penali introdotte sono ridondanti perché le condotte che si vogliono punire sono già reato (infatti si insiste sulle aggravanti, come per danneggiamento e devastazione e saccheggio), **ma questo non significa non abbiano effetti**. Rappresentano, infatti, un comunicato politico nella prospettiva della **costruzione del nemico**; approfondiscono il solco della **delegittimazione di manifestazioni e proteste**; proseguono l'opera di **deterrenza e intimidazione nei confronti dell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti**. Vi sono, peraltro, anche alcune pseudo-novità, come il **reato di "violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche"** (art. 420-*bis* del codice penale), che invero riorganizza fattispecie esistenti, ma persegue in particolare un obiettivo: tradurre il desiderio del Governo di **prevedere reati associativi per chi protesta**, nel solco della partecipazione a manifestazione concepita in sé come una aggravante. La fattispecie è questa: «*Chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, partecipando a un gruppo composto da almeno cinque persone che opera in modo organizzato anche occasionalmente, utilizza illegittimamente bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, ovvero lancia i medesimi oggetti oppure razzi, fuochi artificiali, petardi, strumenti in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, determinando un concreto pericolo per l'incolumità delle persone e cagionando altresì danni alle cose, è punito con la **reclusione da due a cinque anni** e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000*». Si prevede, quindi, che la pena sia aumentata da un terzo alla metà in presenza di travisamento e di azione diretta nei confronti di infrastrutture e servizi pubblici, nonché di «*beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche […] o esposti alla pubblica fede*». **Nel solco dei reati collettivi, si pone anche il nuovo art. 635.1 del codice penale (*Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato*)**, con l'aggravante (aumento di pena da un terzo alla metà) se il danneggiamento è compiuto «*da un gruppo organizzato anche occasionalmente di almeno cinque persone*». La Costituzione statuisce che la

responsabilità penale è personale (articolo 27); ma **forse, se "siamo tutti antifascisti" e "*tout le monde déteste la police*", i colpevoli, sono, siamo, tutti**. *Quantomeno curioso poi, oltre che, ça va sans dire, in rotta di collisione con il diritto di riunione, è l'accostamento tra organizzazione e occasionalità.*

A fronte di una rabbia sociale che esprime, esplicitamente o implicitamente, di per sé, disagio e rivendicazioni, **la risposta è ancora una volta nel segno di una sicurezza ridotta all'ordine pubblico** (con buona pace della sicurezza dei diritti e sociale). Repressione e criminalizzazione seguono in specie tre direttrici: **passaggio dallo Stato sociale allo Stato penale**; **amministrativizzazione della sicurezza** (zone rosse, daspo urbano); **risarcimenti e multe**. Quest'ultima via, l'ultima ad apparire, si sta affollando velocemente. Il decreto legge n. 23 del 2026 (ora legge n. 54 del 2026) l'ha percorsa per svuotare il diritto di riunione nascondendo, dietro la depenalizzazione, il ricorso al denaro come strumento deterrente e intimidatorio per promotori e partecipanti a presidi e cortei. **Il nuovo decreto prevede ancora sanzioni amministrative e procedure agevolate per il risarcimento danni**. Le vie del denaro e amministrative, rispetto a quella del penale, hanno diversi vantaggi: sono più rapide e hanno meno garanzie.

Soggetto e oggetto di multe e risarcimenti sono nel nuovo provvedimento in specie i ragazzi, i protagonisti dei cortei, in particolare minorenni. E qui il disegno è contraddittorio. Da un lato, i minorenni sono "adultizzati", con quanto ne consegue in termini di mancata tutela del minore, abbandono dell'orizzonte rieducativo della pena e irragionevolezza, quando si tratta di imputabilità e carcere, con la presunzione di capacità di intendere e di volere e conseguente imputabilità sino a prova contraria e con l'ampliamento della custodia cautelare e l'estensione dell'arresto in flagranza differita. Dall'altro, sono trattati paternalisticamente, con sanzioni amministrative pecuniarie (da 500 a 2000 euro) e richieste di risarcimento dei danni (con velocizzazione e amministrativizzazione delle procedure) ai genitori. **Intimidazione diretta e deterrenza familiare? Ovviamente con la diseguaglianza che veicola il denaro. Paternalismo punitivo**.

C'è invero, ancora una direttrice: **la militarizzazione dell'ordine pubblico**, per ora resa più *soft* dalle interlocuzioni con il Presidente della Repubblica – è previsto un incremento di 500 militari a Milano sino a fine anno «al fine di rafforzare il controllo» –, ma **in linea con una più ampia militarizzazione della società**. E con una specificazione: per le «esigenze logistiche, infrastrutturali e di supporto operativo» del contingente militare, il Ministero della difesa è autorizzato a procedere all'acquisizione di servizi e forniture attraverso le «procedure di somma urgenza». Anche attraverso la semplificazione e la deroga passa la militarizzazione, in connessione con il *refrain* dell'emergenza.

Infine, la violenza. **Siamo circondati e immersi nella violenza**: economica (verso le persone e l'ambiente); genocida (la Palestina ma anche il popolo migrante); sociale (cos'è la previsione di un tetto di stranieri?; e poi la ghettizzazione, l'espulsione sociale,

la criminalizzazione della povertà, le diseguaglianze); politica (la costruzione del nemico); ultima ma non per importanza, bellica (la guerra, il riarmo, la militarizzazione della società). **Il futuro appare chiuso da diseguaglianze, guerra, devastazione climatica: questa è violenza. E il diritto che reprime, che favorisce e blinda diseguaglianze, è violento**. Non si può vedere solo la violenza delle piazze. Come è possibile, umanamente, ma anche sul piano del diritto, indignarsi per una vetrina del lusso infranta e tollerare che un bambino muoia per bombe e fame a Gaza? E in ogni caso anche la mera rabbia sociale esprime una richiesta politica.

La rabbia sociale esige risposte sul piano politico: chiama in causa una trasformazione del modello economico e sociale, ovvero scelte politiche. Né il neoliberismo né la guerra sono ineluttabili, né, se si agisce, il riscaldamento climatico: le piazze chiedono futuro. **Questa è la questione da affrontare, ma è proprio questo che si vuole impedire reprimendo dissenso e alternativa**.